



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza**

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.lgs. n. 297/1994;
- VISTA** la L. n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli art. 1,2,6 e 11 comma 9;
- VISTO** il DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L. n. 296/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n°2016/679;
- VISTE** le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 14.06.2007 e del 12.06.2014;
- VISTO** il D.M. n. 60 del 10/03/2022, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2022/2025 ed in particolar modo l'articolo 12 che prevede la pubblicazione, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale, delle graduatorie provinciali ad esaurimento;
- VISTO** il proprio decreto, prot. n.7017 del 05.07.2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2022/2025;
- VISTA** la posizione della docente Stasi Rosina Id.Num. CS/47136, inserita con riserva per provvedimento giurisdizionale cautelare favorevole a seguito di ricorso presentato dinanzi al TAR Lazio n. 7886/2014 per l'annullamento del DM n. 506 del 19 giugno 2018, nella parte in cui, non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che – come la docente Stasi - erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie;
- VISTA** la sentenza N. 13912/2019 REG.PROV.COLL. emessa dal Tar Lazio il quale accoglie definitivamente il ricorso n. 7886/2014 e per l'effetto annulla nella parte di interesse il D.M. n.235/2018;
- TENUTO CONTO** che l'art. 1, comma 1, lett. B, del citato D.M. 60/22, prevede la possibilità di reinserimento in graduatoria del personale docente che sia stato cancellato per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1 comma 1bis del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, in L. 4 giugno 2004 n. 143;

**DECRETA**

Per quanto esposto nelle premesse ivi integralmente richiamate è disposto l'inserimento a pieno titolo della docente Stasi Rosina Id.Num. CS/47136 per la CDC AAAA nelle GAE della provincia di Cosenza.

L'AT procederà all'acquisizione sul sistema SIDI dell'inserimento a pieno titolo, eliminando tecnicamente la riserva (lettera "T") dalla posizione della docente interessata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie, nonché al deprezzamento dei docenti attualmente inseriti riserva per ricorso pendente, per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE  
Loredana Giannicola